

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 808

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2001

Istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme

ONOREVOLI SENATORI. – I collegamenti e le iniziative che si vanno consolidando tra il Salento e il resto dell’Europa, anche in seguito all’apertura delle frontiere in Europa, stanno determinando un agevole e facile spostamento dei cittadini e dei capitali, specialmente attraverso i confini del basso Adriatico.

È incomprensibile come l’ubicazione delle case da gioco si sia determinata solo nell’Italia centro-settentrionale. Tale emarginazione fa riscontrare, in modo vorticoso, fenomeni di bische clandestine e di giochi d’azzardo vari, da cui il Salento non è escluso.

Lo Stato e le altre istituzioni pubbliche non possono pertanto moralmente esimersi dall’autorizzare l’apertura di nuove case da gioco, considerando anche il fatto che sono consentiti ovunque il gioco del lotto, lotterie e vari concorsi pronostici, i cui proventi sono in gran parte incamerati dallo Stato stesso.

Considerato quanto sopra, sembra quanto mai proficuo e coerente proporre l’apertura di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce, che sia centro di attrazione dell’intero territorio pugliese.

Ideale è la posizione geografica: Santa Cesarea Terme è ubicata nel punto centrale della penisola salentina rispetto ad altri centri ad alta intensità turistica (Otranto, Santa Maria di Leuca e Gallipoli). Inoltre, vi funziona da moltissimi anni un centro termale gestito

dall’ex Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT). Questa realtà ben si sposerebbe, quindi, con il turismo e la casa da gioco. A Santa Cesarea Terme è poi in costruzione il nuovo centro termale, già finanziato dall’AGENSUD per un importo di lire 38 miliardi. Affiancano quest’opera strutture complementari alle nuove terme, finanziate con fondi comunitari, e la costruzione di altri tre alberghi di tipologia di lusso, per complessivi 1.500 posti letto, che vanno ad incrementare la già esistente ricettività, pari a 3.500 posti letto.

L’apertura della casa da gioco a Santa Cesarea Terme avviverà sicuramente il processo di «destagionalizzazione» del flusso turistico nell’area salentina, visto che la possibilità del gioco costituisce sicuramente una valida spinta al turismo salentino.

Analoga iniziativa fu sperimentata positivamente a Santa Cesarea Terme nei mesi di giugno, luglio e agosto del lontano 1948. In quell’anno, infatti, per iniziativa del dottor Francesco Della Gatta, rappresentante dell’Associazione italiana albergatori, nonché gestore del Grand Hotel Miramare, fu autorizzata, in via sperimentale, l’apertura stagionale di una casa da gioco.

L’iniziativa viene ripresa oggi perchè, come detto all’inizio, è il momento più opportuno e propizio per una sua sicura affermazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della regione Puglia su richiesta del sindaco del comune di Santa Cesarea Terme, previa delibera del consiglio comunale.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro trenta giorni dalla richiesta. Il decreto ha una validità di trent'anni dalla data di concessione e può essere rinnovato alla scadenza.

Art. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 il sindaco del comune di Santa Cesarea Terme deve indicare quale struttura deve essere adibita a casa da gioco.

2. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Santa Cesarea Terme.

3. L'esercizio della casa da gioco può essere gestito direttamente dal comune di Santa Cesarea Terme attraverso un'azienda municipalizzata, o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società che operi in regime di concessione.

Art. 3.

1. Il presidente della regione Puglia, sentito il sindaco del comune di Santa Cesarea Terme, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto per i minori, nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità e le eventuali garanzie per tutto quanto previsto dall'articolo 2 ed in particolare le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento del danno o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da

parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 60 per cento al comune di Santa Cesarea Terme con l'obbligo, per l'amministrazione comunale, di destinare la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate ovvero ad iniziative, opere e servizi d'interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento turistico;

b) il 20 per cento alla provincia di Lecce per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento del settore turistico;

c) il 20 per cento alla regione Puglia che destina il relativo importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

Art. 5.

1. Il presidente della regione Puglia, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o al regolamento di cui all'articolo 3, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai minori, nonché ai cittadini residenti nel comune di Santa Cesarea Terme e

nei comuni limitrofi, entro un raggio di dieci chilometri.

Art. 6.

1. Alla casa da gioco di Santa Cesarea Terme si applica la disposizione di cui al numero 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

